

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Decreto 5 giugno 2002

Modificazioni al decreto 5 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti".

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legge 7 maggio 2002, n° 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, in particolare l'articolo 1 che, limitatamente al 2002, riduce a quindici giorni i termini relativi alla procedura per l'erogazione di aiuti;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, come modificato il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati entro il 30 giugno 2002;

VISTO il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalità di attuazione delle misure "costruzione di nuove navi" e "ammodernamento di navi esistenti", in particolare l'articolo 8 relativo alla presentazione delle domande;

CONSIDERATO che occorre ridurre i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili nel quadro degli interventi strutturali previsti dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;

DECRETA:

#### Art.1

##### Presentazione della domanda

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n° 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n° 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ridotti a quindici giorni.

#### Art. 2

##### Selezione delle domande

1. Al fine di assicurare maggiore speditezza al procedimento di valutazione tecnica e amministrativa delle istanze pervenute, la commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto 15 marzo 200 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" ha facoltà di nominare due o più sottocommissioni.

2. Ciascuna sottocommissione è costituita da tre membri, di cui uno scelto tra il personale dipendente della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

Art. 3

Norma transitoria

1. Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualità, in deroga alle disposizioni riportate nell'articolo 12, comma 3 del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalità di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ammissibili anche gli investimenti già realizzati negli anni 2000, 2001 e fino al momento di presentazione delle istanze.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 5 giugno 2002

Il Ministro: Alemanno